

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 25/05/2018

FATTO

La ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente:

a) contratto di finanziamento n. xxx38, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 24/03/2005 ed estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 71 previa emissione di conteggio estintivo del 23/03/2011;

b) contratto di finanziamento n. xxx60, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 14/02/2011 ed estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 49, previa emissione di conteggio estintivo del 15/04/2015.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso in esame, la ricorrente chiede all'Arbitro di condannare quest'ultimo alla restituzione, a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, dell'importo di € 1.833,28 per il finanziamento n. xxx38, ed € 3.238,40 per il finanziamento n. xxx60.

Chiede inoltre, in via subordinata, la restituzione degli interessi pagati dalla data di stipula fino all'estinzione di entrambi i finanziamenti, per violazione della Legge n. 108/96 (c.d. legge antiusura), quantificandoli in € 4.203,41 per il finanziamento n. xxx38 ed in € 3.158,82 per il finanziamento n. xxx60.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sul noto tema della mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota delle commissioni e degli oneri non maturati, corrisposti in occasione della stipula di contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinti anticipatamente.

La decisione può essere adottata, pertanto, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento dell'ABF (v. in particolare Coll. coord., dec. n. 6167/14), secondo il quale, posto che nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere senz'altro rimborsata la quota delle commissioni (comunque denominate) e dei costi non maturati nel tempo (cfr. art. 125-*sexies* TUB):

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quelli che maturano nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (*pro rata temporis*), dovendosi applicare la regola secondo cui tutte le commissioni continuative, pagate in anticipo al momento di conclusione del contratto, devono essere rimborsate per le quote imputabili alle rate non maturate (competenza economica);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio parimenti consolidato che siano rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d. l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Nel caso di specie, analizzando separatamente i contratti sopra indicati, è possibile osservare quanto segue:

a) *contratto n. xxx38*: malgrado il testo contrattuale preveda che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, le commissioni, le spese e gli oneri sostenuti dal cliente non siano rimborsabili, l'esame delle disposizioni contenenti la descrizione delle voci di costo delle quali si chiede il rimborso consente di addivenire alle seguenti conclusioni:

- le commissioni bancarie (lett. C del prospetto delle condizioni economiche) sono da qualificare come *recurring*; in quanto riferibili anche ad alcune attività a carattere continuativo (in particolare, oneri per la conversione del tasso di interesse e per le operazioni di acquisizione della provvista: v. Coll. coord., dec. n. 5031/17);

- le commissioni di intermediazione (lett. E) vanno considerate *recurring*, in quanto la descrizione delle medesime non risulta distinta da quella delle altre voci, rendendo la relativa clausola sostanzialmente opaca;

- la quota non goduta del premio assicurativo dovrà essere rimborsata dall'intermediario secondo il criterio *pro rata temporis*, in conformità al consolidato orientamento di quest'Arbitro.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei rimborsi già percepiti dalla ricorrente (€ 73,50 per commissioni di intermediazione), si ritiene che quest'ultima abbia



diritto alla restituzione della somma di € 1.833,28, come meglio specificata nella sottostante tabella:

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni bancarie				790,31	322,71			322,71
Commissioni di intermediazione				2.874,45	1.173,73		73,50	1.100,23
oneri assicurativi				1.004,91	410,34			410,34
Totale								1.833,28

b) contratto n. xxx60: in mancanza di una specifica descrizione delle varie voci di costo previste in contratto (non rinvenibile nella documentazione agli atti), questo Collegio ritiene che debbano essere considerate *recurring* sia le commissioni bancarie (lett. F delle condizioni economiche) che le commissioni di intermediazione (indicate alla lett. G e dichiarate rimborsabili solo nella misura fissa di € 4,15 per ogni rata non scaduta). Andrà inoltre restituita alla ricorrente, sulla scorta del consolidato orientamento dei Collegi ABF, la quota non goduta del premio assicurativo, da quantificare, in mancanza di prova circa l'esistenza di diverse pattuizioni contrattuali, secondo il criterio generale *pro rata temporis*. Pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, di cui v'è prova in atti (€ 294,65 per commissioni di intermediazione), questo Collegio ritiene che la ricorrente avrebbe diritto alla residua somma di € 3.374,22, come risultante dal sottostante prospetto:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni bancarie				159,00	94,08			94,08
Commissioni di intermediazione				5.583,99	3.303,86		294,65	3.009,21
oneri assicurativi				457,92	270,94			270,94
Totale								3.374,22

La domanda della ricorrente va tuttavia accolta nei soli limiti in cui è stata formulata, con condanna dell'intermediario al pagamento della somma di € 3.238,40.

Va respinta, di contro, la domanda di restituzione degli interessi corrisposti dalla stipula dei finanziamenti fino all'estinzione anticipata, proposta ai sensi dell'art. 1815 c.c.

Ed invero, anche volendo omettere di considerare che detta domanda è stata formulata in via subordinata (*i.e.*, con riferimento al caso di mancato accoglimento della richiesta di restituzione degli oneri non maturati), va osservato che la ricostruzione operata dalla ricorrente ai fini della pretesa usurarietà delle pattuizioni contrattuali appare del tutto erronea.

Essa, infatti, è fondata sull'inclusione nel TEG contrattuale dei maggiori costi sostenuti in conseguenza della mancata restituzione, da parte dell'intermediario, degli importi relativi alle quote non godute di commissioni e premi assicurativi.

È agevole obiettare, tuttavia, che si pretende in tal modo di ricondurre un fenomeno usurario ad un aumento del costo del finanziamento che appare del tutto eventuale rispetto a quanto originariamente convenuto (discendendo dalla mancata retrocessione degli oneri *recurring*), laddove, di contro, la fattispecie dell'usura è suscettibile di configurarsi solamente al momento della stipula del contratto, allorché gli oneri pattuiti, correttamente considerati per la determinazione del TEG, comportino un superamento dei valori soglia in quel momento vigenti. Nella medesima ottica, del resto, la Banca d'Italia ha puntualizzato che "per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) (...) la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita" (cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 03/07/2013).

La domanda, pertanto, appare in ogni caso priva di fondamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, questo Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto nei limiti sopra rappresentati, con condanna dell'intermediario al pagamento della complessiva somma di € 5.071,68 (€ 1.833,28 + € 3.238,40).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.071,68.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI